



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLETTI	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALLI	CARLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1632/2019  
depositato il 25/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 1632/2019

UDIENZA DEL

20/09/2019 ore 09:30

N°

3979

PRONUNCIATA IL:

20.09.19

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4.10.19

Il Segretario

*R. F. Russo*



(segue)

**SEZIONE**

**N° 19**

**REG.GENERALE**

**N° 1632/2019**

**UDIENZA DEL**

**20/09/2019 ore 09:30**

**R.G.R. 1632/2019**

Ricorso avverso avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_ notificato in data 27 dicembre 2018, emesso in materia di IVA, per l'annualità 2013, per una maggiore imposta pari a € 52.231,00.=., nonché la sanzione pecuniaria per un importo pari a € 58.759,88.=., oltre interessi e accessori.

\* \* \*

Con ricorso depositato in data 25 marzo 2019, la società \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi indicata come \_\_\_\_\_), impugnava l'atto meglio individuato in epigrafe. La contribuente, in particolare, esordiva nel proprio ricorso spiegando di aver intrattenuto, nel periodo fra il 2013 e il 2016, rapporti commerciali con la società \_\_\_\_\_ che gestiva una importante piattaforma online di rivendita di biglietti relativi a spettacoli d'intrattenimento. Secondo la ricostruzione della ricorrente, \_\_\_\_\_ contattava \_\_\_\_\_ per l'acquisto di alcuni biglietti relativi a certi eventi, \_\_\_\_\_ indicava il numero massimo di biglietti che era disposta a cedere - tendenzialmente meno dell'1% del totale venduto - richiedendo il prezzo facciale del ticket, regolarmente versato mediante bonifico bancario. \_\_\_\_\_ procedeva quindi alla ri-vendita sul proprio portale dei biglietti così acquistati. \_\_\_\_\_ inoltre, svolgeva per \_\_\_\_\_ attività di co-marketing, promuovendo cioè gli spettacoli e gli artisti, prestazione per la quale otteneva un compenso pari al 90% del maggior guadagno ottenuto dalla rivendita dei biglietti da parte di \_\_\_\_\_.

La società rappresentava quindi di essere stata oggetto di indagine da parte della Procura di Milano per tali operazioni, terminata con una assoluzione piena in abbreviato e, solo successivamente, d'essere stata sottoposta a operazione di verifica da parte dei militari della Guardia di Finanza. Tali operazioni, avviate alla luce delle presunte risultanze dell'indagine penale poi conclusasi con assoluzione degli imputati, avevano dato luogo al processo verbale notificato in data 23 ottobre 2018, nel quale si contestava alla società la fittizietà dell'operazione di vendita dei biglietti a \_\_\_\_\_, con ciò omettendo di versare l'IVA che i verificatori ritenevano invece dovuta sul maggior prezzo di vendita online dei ticket. \_\_\_\_\_ interloquiva con l'amministrazione presentando una memoria in data 20 dicembre 2018, con la quale difendeva la genuinità delle operazioni compiute con \_\_\_\_\_, sostenendo l'intervenuto passaggio di proprietà dei biglietti, con trasferimento del rischio d'impresa sul ri-venditore stesso. In data 27 dicembre 2018, l'agenzia delle entrate notificava l'avviso oggi impugnato che, pur rifacendosi al percorso argomentativo



delle fiamme gialle, recava una contestazione difforme da quella proposta dagli accertatori. Con il primo rilievo, l'agenzia, infatti, riqualificava le operazioni di co-marketing in prestazioni di servizi afferenti a manifestazioni artistiche svolte sul territorio italiano e pertanto rilevanti ai fini IVA, a norma dell'art. 7-qui quies, co. 1 lett. b) del D.P.R. 633/1972. Con il secondo rilievo, l'agenzia contestava una diversa natura giuridica del servizio reso da \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_, riconducibile a un contratto di commissione alla vendita, come tale da assoggettare a IVA mediante autofatturazione. La società ricorrente, pertanto, formulava sette motivi di ricorso, così riassumibili. 1) nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio preventivo, relativamente alla formulazione del primo rilievo dell'agenzia, recante una contestazione mai sollevata prima dalle fiamme gialle, e difforme alla ricostruzione operata nel PVC sulla base del quale è stato instaurato un contraddittorio preventivo inquinato. Citava, in proposito agli obblighi di lealtà incombenti sull'amministrazione, precedenti di merito della CTR Lombardia, che provvedeva ad allegare. 2) nullità dell'atto per difetto di motivazione, dovuta alla mancanza di repliche alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata dalla società in data 20 dicembre 2018, mai valutate specificatamente dall'agenzia. 3) illegittimità dell'atto in quanto viziato da eccesso di potere nella forma sintomatica della contraddittorietà intrinseca, quanto alla ritenuta inesistenza del passaggio di proprietà dei biglietti nell'operazione di cessione da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. In particolare, la ricorrente ricostruiva lo svolgimento di detti rapporti, rifacendosi alla ricostruzione operata dalla sig.ra \_\_\_\_\_ alle fiamme gialle, richiamando la disciplina civilistica del contratto di commissione alla vendita senza rappresentanza, del quale escludeva la possibilità di richiamo nel caso di specie. La società difendeva quindi la correttezza del comportamento tenuto da \_\_\_\_\_, ritenendo irrilevante il successivo svolgimento dei rapporti relativi all'attività di co-marketing remunerata da \_\_\_\_\_ (e ritenuto territorialmente irrilevante ai fini IVA, giacché prestata a favore di un soggetto passivo svizzero). 4) illegittimità dell'atto in quanto recante una pretesa fiscale illegittima nonché infondata, poiché la mancata autofatturazione in relazione ai servizi di co-marketing e alla presunta commissione trattenuta da \_\_\_\_\_ esclude in ogni caso che possa configurarsi un'evasione d'imposta derivante dalla mancata "doppia annotazione". Secondo la società si tratterebbe invece di una omissione formale. 5) parziale illegittimità della pretesa fiscale in relazione al secondo rilievo, poiché non vi sarebbero violazioni sostanziali nell'ambito dell'operazione contestata; 6) parziale illegittimità della pretesa fiscale in quanto erroneamente determinata; poiché l'atto impugnato era teso a imporre l'imposta IVA sia sugli onorari percepiti da \_\_\_\_\_ per l'attività di co-marketing, sia alla presunta commissione del 10% trattenuta da \_\_\_\_\_, imposizione che, secondo la difesa, violerebbe il principio secondo cui l'IVA deve



gravare sul consumatore finale e non sul fornitore (citava in proposito la sent. 7 novembre 2013, causa C-249/12 della CGUE). 7) illegittimità della pretesa sanzionatoria in applicazione dell'art. 6 co. 1 del d.lgs 472/1997, a norma del quale è prevista la non punibilità delle violazioni che sono conseguenza di errore sul fatto non determinato da colpa, ovvero al verificarsi di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme rilevanti. Per tali ragioni chiedeva dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Con atto di controdeduzioni depositato in data 19 aprile 2019, si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate, che a propria volta procedeva a una sommaria ricostruzione dei fatti dai quali è scaturita la presente controversia. Quanto alla presunta nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio preventivo, l'agenzia difendeva la bontà del proprio operato, ritenendo di aver esaminato e risposto puntualmente alle osservazioni della contribuente. In merito alla presunta illegittimità dell'atto in quanto recante una pretesa fiscale illegittima, nonché sulla presunta nullità dell'atto per difetto di motivazione (punti 4 e 2 del ricorso), l'agenzia ribadiva la propria tesi secondo cui con l'effettivo pagamento dei biglietti da parte della \_\_\_\_\_, quest'ultima non sarebbe divenuta proprietaria dei biglietti alla luce del successivo "ritorno" di liquidità generato dall'operazione di remunerazione di asserite prestazioni di co-marketing, vicenda che, nel suo complesso, darebbe luogo a un contratto di commissione senza trasferimento di proprietà tra i due soggetti, celato da una fittizia compravendita tra il committente e il commissionario. Insisteva l'agenzia nella propria ricostruzione, secondo cui \_\_\_\_\_ una volta venduti i biglietti in rete a prezzo maggiorato, ritrasferiva a \_\_\_\_\_ il 90% del *lift* maturato e tratteneva per sé soltanto quel 10% a titolo di provvigione per il servizio reso, operazione che, nel suo complesso considerata, non poteva che qualificarsi come contratto di commissione. La ricorrente riteneva di ottemperare alle disposizioni vigenti ai fini delle imposte dirette emettendo fatture recanti l'oggetto "servizi di co-marketing", che indicavano la non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. IVA, in quanto rese nei confronti di un soggetto passivo d'imposta extra-UE. Secondo la tesi dell'agenzia, invece, le prestazioni fatturate dagli organizzatori, relative a un maggior valore di vendita dei titoli d'accesso, avrebbero dovuto essere considerate prestazioni di servizi rese per l'accesso a manifestazioni e, pertanto, avrebbe dovuto seguire la specifica disciplina dettata dal DPR n. 633 del 1972, all'art. 74-quater (punto 123), Parte III della Tabella A, concerti vocali e strumentali sono inseriti tra i Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%). L'agenzia procedeva quindi a una ricostruzione tabellare dei movimenti posti in essere tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ distinguendo tra l'IVA che avrebbe dovuto esporre sul 90% del maggior prezzo di vendita retrocesso da \_\_\_\_\_



a favore della ricorrente, e l'omissione relativa all'autofatturazione per la prestazione di servizio resa dal soggetto extra-UE (10% del *lift*). Sulla presunta illegittimità dell'atto in quanto viziato da eccesso di potere nella forma sintomatica della contraddittorietà intrinseca (punto 3 del ricorso), l'amministrazione resistente riteneva la censura infondata, attesa la riqualificazione operata rispetto al complesso delle movimentazioni compiute dalle due società. Ancora, Sulla presunta parziale illegittimità della pretesa fiscale in relazione al secondo rilievo (punto 5 del ricorso), specificava che le considerazioni di controparte non potevano considerarsi valide a esonerarla dall'adempimento alle prescrizioni di legge relative a operazioni economiche con soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Avendo il legislatore previsto l'autofatturazione, qualora se ne determinino i presupposti, la violazione del *reverse charge* non può qualificarsi come violazione meramente formale, dovendosi anzi ritenere punibile a norma dell'art. 10 della L. 212 del 2000 (in senso conforme, citava Cass. n. 7576/2015 e n. 9505/2017). Quanto alla presunta parziale illegittimità della pretesa fiscale in quanto erroneamente determinata (punto 6 del ricorso), per cui secondo la difesa maggior IVA dovrebbe essere determinata mediante scorporo dal maggior prezzo facciale dei biglietti, l'agenzia smentiva tale ricostruzione, evidenziando come la ricorrente, nell'emettere le fatture riguardanti i rapporti intercorrenti con \_\_\_\_\_ avesse ritenuto le relative operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. IVA, in quanto rese nei confronti di un soggetto passivo d'imposta non residente nel territorio dello Stato ed extra-UE. Infine, Sulla presunta illegittimità della pretesa sanzionatoria (punto 7 del ricorso), laddove la parte affermava che le sanzioni non potrebbero essere applicate, essendo presenti nel caso de quo "*obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione*" delle norme rilevanti, l'amministrazione resistente riteneva invece inesistente qualsiasi incertezza sia sul piano della ricostruzione fattuale, ribadendo la fittizietà delle operazioni giuridiche compiute, sia sul piano delle norme applicabili. In conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso di controparte, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

**Con memoria depositata in data 6 settembre 2019**, la ricorrente replicava alle argomentazioni sviluppate dall'agenzia resistente, in particolare ribadendo il fatto che, sul piano penale, la società era uscita pienamente assolta rispetto alle accuse mosse dalla Procura di Milano. Ancora, sulla nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo, ribadiva il fatto che lo stesso fosse sì stato espletato alla luce della memoria depositata in data 20 dicembre 2018, ma evidenziava altresì il fatto che il confronto con l'agenzia si fosse radicato sulla base delle contestazioni operate dai militari della Guardia di finanza, poi non compiutamente riprese nell'atto impugnato, vanificando così il senso stesso del contraddittorio tenutosi in



precedenza. Sulla nullità dell'atto per carenza motivazionale, la società ribadiva l'apparenza delle repliche opposte dall'agenzia, ritenendo in particolare carente il percorso logico dell'amministrazione che si sarebbe limitata a disconoscere le argomentazioni di controparte. Chiudeva infine la propria memoria ricostruendo sommariamente i motivi già esposti in sede di ricorso al fine di dimostrare la illegittimità e infondatezza della pretesa fiscale. In pari data la ricorrente produceva una nota di deposito documenti nella quale allegava la sentenza del G.I.P. di Milano del 13 febbraio 2019, d'assoluzione all'esito di giudizio abbreviato. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

\* \* \*

Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Le circostanze fattuali, rilevanti nell'economia del caso in esame, si possono delineare nel fatto che la società ricorrente, quale , curava la produzione, l'allestimento artistico e tecnico e la messa in scena di concerti musicali, che poi cedeva ad operatori terzi (i c. d. organizzatori, o *local promoters*) per il collocamento sul mercato dell'evento e, talvolta, la si curava anche di vendere biglietti attraverso diversi canali commerciali.

Nell'ambito di tale casistica, nel periodo 2013-2016, la aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società elvetica che gestiva una delle principali piattaforme "online" per la rivendita di biglietti, raggiungibile da utenti situati in tutto il mondo. L'avviso di accertamento, emesso dall'ufficio, in particolare, riguardava le operazioni intercorrenti fra la ricorrente e la società svizzera aventi ad oggetto la cessione di biglietti legati ad eventi spettacolistici.

In questa sede la ricorrente impugnava l'avviso per i seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo; 2) nullità dell'atto per difetto di motivazione; 3) illegittimità dell'atto in quanto viziato da eccesso di potere nella forma sintomatica della contraddittorietà intrinseca; 4) illegittimità dell'atto in quanto recante una pretesa fiscale illegittima, nonché infondata; 5) parziale illegittimità della pretesa fiscale in relazione al secondo rilievo; 6) parziale illegittimità della pretesa fiscale in quanto erroneamente determinata; 7) illegittimità della pretesa sanzionatoria. La società si difendeva producendo valida documentazione, oltre ad una memoria aggiuntiva, che è stata puntualmente esaminata dal Collegio, unitamente alle controdeduzioni dell'ufficio stesso. Sui rilievi contestati, questo Giudice così decide.



*Sulla presunta nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio preventivo*

Le doglianze di parte ricorrente, sul punto, si limitano ad affermare che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso in violazione del principio del contraddittorio preventivo e che lo stesso si presenta perciò nullo. La società, nei propri atti difensivi, aveva attivato il contraddittorio, anche se in relazione ad una contestazione formulata, a suo dire, in modo differente da quella riprodotta nell'avviso di accertamento. Se così sono andati i fatti di causa, sarebbe stato compito della ricorrente bloccare il tutto per poter incominciare da capo. L'agenzia, nonostante parte ricorrente sostenga il contrario, non è venuta meno all'obbligo di lealtà e, quindi, non ha vanificato completamente il contraddittorio anticipato. Giustamente la ricorrente aveva prodotto la documentazione che era stata invitata a depositare e, pertanto non vi è stata violazione degli artt. 12, commi 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e, dunque, per questo Giudice non vi è stato assoluto contrasto con le disposizioni comunitarie e interne in materia di contraddittorio preventivo dell'avviso di accertamento impugnato. Il contraddittorio è stato celebrato, tanto che l'ufficio esaminava e rispondeva alle varie osservazioni di controparte rese nella predetta memoria. La censura è infondata.

*Sulla presunta nullità dell'atto per difetto di motivazione*

L'avviso di accertamento impugnato non presenta profili di invalidità e, quindi, lo stesso viene confermato nella sua totalità. L'avviso di accertamento, così redatto, ha messo la società nelle condizioni di difendersi. L'ufficio ha elencato, con la descrizione dei fatti, i motivi della pretesa fiscale. L'atto qui contestato non è incompleto di motivazione e, pertanto, non può essere dichiarato illegittimo in quanto la descrizione usata dall'ufficio, nel riporto dei fatti ripresi a tassazione, possiede i requisiti minimi, ma essenziali, previsti dall'ordinamento. Un simile atto non può essere dichiarato nullo, così come sostiene la società, in quanto non difetta del requisito della motivazione. Le doglianze, a tale proposito, vengono rigettate.

*Sulla presunta illegittimità dell'atto in quanto recante una pretesa fiscale illegittima*

Nel merito, il Collegio, riportandosi alla particolare descrizione dei fatti oggetto di causa, ampiamente specificati in parte di premessa della presente pronuncia, così decide.

In primo luogo va rilevato che, diversamente da quanto affermato dall'ufficio, non si occupava di "piazzare", per conto degli organizzatori (tra cui ), i biglietti per la partecipazione



ai concerti, bensì gestiva una delle principali piattaforme “on-line” per la ri-vendita, sul mercato c.d. “secondario”, di biglietti rivenienti da ordinarie cessioni effettuate sul mercato c.d. “primario”. Con specifico riguardo al caso *de quo*, non può essere revocato in dubbio l’intervenuto passaggio di proprietà dei biglietti da a avvenuto sul mercato c.d. “primario”, dato che, come confermato proprio dagli elementi probatori richiamati dall’agenzia, e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra

- i biglietti oggetto di cessione erano chiaramente individuati (al riguardo le ricevute emesse da che riepilogavano tutti i dettagli e i quantitativi dei biglietti venduti), e
- le parti manifestavano verbalmente il proprio consenso a procedere con la vendita, dandone esecuzione tramite il pagamento e la consegna.

Dunque, diversamente da quanto affermato dall’ufficio, non sussiste alcuna “finzione giuridica” nell’ambito di tale rapporto di vendita, che, da un lato, comportava il definitivo trasferimento, da a del rischio (economico e imprenditoriale) connesso con le successive sorti dei biglietti e, dall’altro lato, attribuiva a il diritto di beneficiare del vantaggio derivante dalla successiva ri-vendita dei biglietti, senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di nei casi in cui, invece ne fosse derivato uno svantaggio. Ne consegue l’impossibilità di individuare alcuna attività di “commissione alla vendita” resa da a

La ricostruzione ora prospettata era stata chiaramente confermata dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nell’ambito del giudizio penale attivato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, ove veniva affermato che *“nella realtà dei fatti intercorrevano due distinte operazioni di cessione, come peraltro attestato dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione del 23 ottobre 2018, prot. n. 642897. Nella prima, acquistava i biglietti al prezzo facciale da ....corrispondendo a mezzo bonifici gli importi di cui alle ricevute di vendita acquisite durante le indagini dalla GdF; nella seconda, figurava quale venditore, sulla relativa piattaforma on-line, dei biglietti acquisiti dai promoter in favore di terzi acquirenti finali a prezzi eventualmente maggiorati”*. In secondo luogo, la circostanza che abbia richiesto a di svolgere prestazioni di “co-marketing”, corrispondendo una remunerazione proporzionale al guadagno ottenuto dalla ri-vendita dei biglietti sul mercato secondario, costituisce una prassi di settore che non può certamente condurre – come ha preteso l’ufficio – a una diversa ricostruzione del quadro fattuale, e in relazione alla quale non può essere contestata alcuna violazione fiscale. Va altresì precisato che con il termine “co-marketing” si individuano le attività promozionali che trovano la propria ragion d’essere nella necessità per i *promoter* di accrescere l’interesse del pubblico verso gli artisti, e, per i rivenditori di biglietti, di incrementare le visite



sulle piattaforme on-line. Tali attività possono essere svolte solamente dai promoter, che gestiscono il contratto con gli artisti e hanno a disposizione una struttura commerciale idonea, e sono solitamente commissionate e remunerate dai rivenditori di biglietti. Come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale, la promoter svolgeva attività nei confronti di ....perfettamente compatibili con la definizione dell'attività di co-marketing, cognizione offerta anche dalla Guardia di finanza....laddove .....richiama, fra l'altro, l'accordo relativo "alla pro-vendita: la promozione dei prodotti dei servizi e dell'immagine sfruttando eventualmente i reciproci vantaggi competitivi, la messa in comune di alcuni canali commerciali".

Successivamente, nei casi in cui poi effettivamente riusciva a rivendere sulla piattaforma on-line i biglietti ricevuti dalla società promoter, retrocedeva a questa ultima una percentuale del maggior guadagno attraverso la corresponsione degli importi di cui alle fatture di "co-marketing". Gli importi corrisposti facevano parte di un aspetto meramente commerciale, rimesso alla libera negoziazione delle parti, che non avevano alcun riflesso fiscale. Ebbene, tenuto conto di come si sono svolti i fatti, pretendere come ha preteso l'ufficio che non si sia verificato alcun passaggio di proprietà dei biglietti ceduti da a e che i rapporti tra e fossero riconducibili ad un contratto di commissione alla vendita, è senza dubbio un esercizio di stile (quantomeno) contraddittorio. Nel caso *de quo*, non può essere richiamato il contratto di commissione alla vendita (art. 1731 c.c.) in quanto qui vi è stato, sin da subito, il passaggio di proprietà dei biglietti stessi. Di contro, "la vendita....produce, in virtù del consenso, il trasferimento della proprietà della cosa...quando abbia per oggetto una cosa determinata". A ulteriore definitiva conferma di ciò, vale la pena evidenziare che, una volta completata la vendita a favore di è solo quest'ultima a sopportare il rischio che i biglietti oggetto di cessione non siano ri-venduti sul mercato secondario, senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria/riparatoria nei confronti di

#### *Sul trattamento ai fini IVA*

Quanto al trattamento ai fini IVA di tali compensi, questo Giudice ricorda che, non essendo prevista alcuna disposizione specifica in materia di territorialità delle prestazioni "co-marketing", valgono le regole ordinarie previste dall'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, secondo cui, come noto, nei rapporti tra soggetti passivi l'operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente.

Considerato che, nel caso in esame, il committente è un soggetto passivo elvetico, ha correttamente fatturato i relativi onorari ritenendoli irrilevanti, ai fini IVA, in Italia.



Su tali basi, va ritenuta illegittima la ripresa fiscale IVA per l'importo complessivo di € 52.231,71 (€ 47.008,55 e € 5.223,16).

*Sulla parziale illegittimità della pretesa per assenza di violazioni sostanziali*

Sul problema dell'autofatturazione, questo Collegio non può configurare un'evasione d'imposta che comporta per l'acquirente ( nel caso di specie) una doppia annotazione, sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite, con immediata compensazione del debito e del corrispondente credito IVA, sorti nell'ambito della medesima operazione. Sul punto questo consesso si riporta alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia C-098/07 e C-96/07, oltre che alla giurisprudenza di legittimità (sentenze numeri: 10819/10; 17588/10; 8038/13; 13323/13).

Ebbene, anche con richiamo alla giurisprudenza di merito, questo Giudice afferma che la violazione come quella del caso in esame deve essere considerata violazione di tipo meramente formale. Le doglianze di parte ricorrente, sul punto, vengono accolte.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso viene accolto ed annullato *in toto* l'avviso di accertamento.

*Spese del processo*

Le spese del processo sono a carico di parte soccombente, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 35 – 36 e 15 del D. Lgs. 546/1992

**ACCOGLIE**

il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento. Spese a carico dell'ufficio, liquidate in € 2.000,00 (duemila).

Milano, 20 settembre 2019

Il Giudice Tributario, rel. est.  
dott. Guido Chiametti

Il Presidente

dott. Sandro Celletti